



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 novembre 2016, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40415 R.G. dell'anno 2015, vertente

tra

[REDACTED] nato in Turchia, [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso;

ricorrente

e

Ministero Dell'Interno - Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma- in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente - contumace

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 giugno 2015 il richiedente ha proposto opposizione avverso il provvedimento datato 05.05.2015 e notificato il 03.06.2015, con cui la Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rivolta al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

Concludeva chiedendo: *"IN VIA PRELIMINARE disporre affinché il Sig. [REDACTED] possa essere autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale nelle more del giudizio ; IN VIA PRINCIPALE riconoscere al Sig. [REDACTED] la protezione internazionale, annullando la decisione della suddetta Commissione; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale riconoscere al Sig. [REDACTED] il diritto di asilo politico nel territorio della Repubblica Italiana , ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.3 della Costituzione con conseguente autorizzazione alla P.S. per il rilascio di permesso di soggiorno valido a termini di legge. In via ulteriormente gradata ,accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e seguenti D.lgs. 25/2008 ed , in subordine, alla protezione umanitaria in Italia."*

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso ulteriori osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato.

In sede istruttoria è stata disposta l'audizione del ricorrente ed esaminata la documentazione allegata.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene preliminarmente il giudicante che i rilievi esposti dalla Commissione territoriale nella propria determinazione non risultino suscettibili di inficiare l'astratta attendibilità delle dichiarazioni del richiedente dovendosi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse, in riguardo alle condizioni generali del paese di provenienza.

Al riguardo giova ricordare che il ricorrente, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo ha dichiarato: *" di essere nato nei pressi di Gaziantep- di essere curdo; - di appartenere alla religione minoritaria musulmana alevita; - di aver partecipato , nel 1999, a una festa alevita, a seguito della quale sarebbe stato fermato e identificato come appartenente a tale minoranza; di essere stato nuovamente fermato nel 2012 sempre per la sua appartenenza alla minoranza alevita; di aver partecipato, nel 2014, a*

una manifestazione a sostegno degli alaviti siriani, a seguito della quale cinque suoi correligionari avrebbero perso la vita, uccisi da musulmani sunniti e di essere stato, in seguito a questo, ricercato dalla polizia; - di aver chiesto la protezione internazionale per evitare di rientrare in Turchia dove la polizia lo starebbe ancora ricercando".

Tali circostanze sono state ampiamente confermate in sede di audizione svolta all'udienza del 31.03.16 dove sui seguenti capitoli ammessi: "

1) vero e' che il ricorrente e' di etnia curdo-alevita ?

2) vero e' che il ricorrente e' di religione musulmano-alevita ?

3) vero e' che il ricorrente e' nato e cresciuto a sahinbey, provincia di Gaziantep?

4) vero e' che nel 1999 durante la festa del newroz il ricorrente e' stato fermato dalla polizia e trattenuto 3 giorni in una caserma dove e' stato torturato e quindi liberato con la minaccia di non partecipare ad altre manifestazioni ?

5) vero e' che, nel 2002, il ricorrente e' stato chiamato al servizio militare ed, essendo alevita, veniva discriminato e insultato ?

6) vero e' che, nel 2012, il ricorrente con altri giovani, tutti di fede alevita e' stato arrestato dalla polizia ?

7) vero e' che, nel 2014, il ricorrente ha partecipato ad una manifestazione contro le uccisioni di alaviti in Siria e durante questa manifestazione e' stato aggredito da un gruppo armato e sono state uccise 5 persone ? tutte alevite di religione ?

8) vero e' che il ricorrente si e' nascosto dentro la casa dello zio e in questa casa ha ricevuto la comunicazione che c'era stata un'irruzione a casa sua e che lo cercavano ? vero e' che il padre ha pagato 6 mila euro un trafficante per farlo scappare immediatamente ?

Ha dichiarato: "

capitoli 1-2 : " confermo anche tale circostanza " ;

capitolo 3 : " confermo anche tale circostanza " "

capitoli 4 : " confermo che nel 1999 durante la festa del capodanno curdo fui fermato dalla polizia, trattenuto in caserma per 3 giorni dove fui torturato e successivamente liberato, dopo essere stato minacciato, diffidato dal non partecipare piu' a tali manifestazioni . "

capitolo 5 : " confermo che nel 2002 ho svolto il servizio militare, ma essendo alevita, non ho partecipato al ramadan per l'intero periodo e, quindi, sono stato discriminato " ;

capitolo 6 : " confermo quanto mi viene letto e nel caso specifico , fui rilasciato lo stesso giorno " :

capitolo 7 : " confermo integralmente la circostanza precisando che era costituito da estremisti turchi e che le 5 persone furono uccise a bastonate " :

capitolo 8 : " confermo che nella circostanza mi sono recato di notte dove subito la polizia ha fatto irruzione per cercarmi. confermo inoltre che a seguito dell'episodio descritto, mio padre pago ' 6.000 euro ad un trafficante per farmi scappare dalla Turchia " .

Ciò premesso rileva il giudicante che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Deve essere, inoltre, considerato, che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo "1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell' Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del

rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.”;

Osservato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83/CE, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai risconti effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”;

Rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

Al riguardo il ricorrente ha circostanziato la propria domanda di protezione, allegando specifici episodi persecutori dallo stesso subiti, contestualizzandoli nel tempo e nello spazio e

che il racconto del medesimo trova corrispondenza con la situazione di discriminazione presente in tale Paese nei confronti dei soggetti appartenenti alla sua stessa etnia.

In merito all'attuale situazione socio-politica nel Paese di origine può senz'altro farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.

In particolare, il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri valido al 27.10.2016, pubblicato il 04.10.2016 riporta: **"INDICAZIONI GENERALI**
A seguito del tentato golpe militare, le autorità turche hanno dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi a partire dal 21 luglio 2016, successivamente prorogato per altri tre mesi a partire dal 19 ottobre 2016. L'apparato di sicurezza nel Paese è stato visibilmente rafforzato con un incremento dei controlli che, in alcuni casi, potrebbero determinare minore facilità di movimento. Si raccomanda pertanto ai connazionali la massima cautela negli spostamenti e di tenersi informati sui media internazionali e locali sugli sviluppi della situazione mantenendo altresì contatti con la compagnia aerea o l'agente di viaggio. Si consiglia in particolare di evitare manifestazioni e assembramenti e si raccomanda di: portare sempre con sé documenti di identità ed eventuali titoli di soggiorno in Turchia;- seguire sempre le indicazioni e raccomandazioni fornite dalle Autorità locali;- preferire le strade principali ed evitare le zone disabitate; - fermarsi immediatamente ad eventuali posti di blocco; - monitorare eventuali disposizioni di coprifuoco imposte dalle Autorità turche ed in tal caso evitare di viaggiare dopo il tramonto;- consultare sempre questo sito viaggiare Sicuri.it e registrarsi su dovesiamonelmundo.it- si suggerisce ai connazionali residenti e quelli in servizio presso imprese ed altri enti italiani di segnalare sempre la propria presenza all'Ambasciata d'Italia in Ankara e/o ai consolati dipendenti di Istanbul e Smirne.
RISCHIO TERRORISMO Si susseguono ormai da tempo attentati terroristici di diversa matrice in varie parti del Paese (da ultimo l'attentato presso l'aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul). Le Autorità turche hanno elevato il livello di allerta e rafforzato le misure di sicurezza in tutta la Turchia e mantengono un esteso monitoraggio della situazione. Inoltre, le Autorità hanno ripetutamente diramato segnali di allerta per possibili attentati diretti contro le infrastrutture di trasporto pubblico (incluse la rete metropolitana e le linee di trasporto urbane soprattutto di Istanbul e Ankara) e per possibili attentati diretti contro luoghi di culto ed associazioni e fondazioni a carattere religioso. Non vengono esclusi dai luoghi di attenzione anche centri di aggregazione come centri commerciali, ristoranti, alberghi ecc. Si raccomanda pertanto di esercitare in tutto il Paese, soprattutto nei luoghi di attrazione turistica,

ivi comprese le principali località balneari e le più note mete turistiche all'interno del Paese (es. la Cappadocia), **accresciute misure di cautela**, limitando gli spostamenti, evitando manifestazioni, celebrazioni e assembramenti, installazioni militari e delle Forze dell'ordine, luoghi ad elevata frequentazione, luoghi di culto ed associazioni e fondazioni a carattere religioso, nonché la rete metropolitana e dei trasporti pubblici, in particolare nei centri urbani, dove non può essere escluso il rischio di ulteriori attentati terroristici. **AREE DI PARTICOLARE CAUTELA** In considerazione dell'estrema volatilità della situazione **ai confini con Siria e Iraq**, si raccomanda di evitare di recarsi nelle province di **Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Diyarbakir, Mardin, Sirnak Hakkari e Hatay/Antakya** dove si sono verificati numerosi attentati, e soprattutto nelle aree a ridosso del confine dove permane elevato il rischio di sequestri. Si ricorda che il confine di terra con la Siria è tuttora chiuso al transito e militarmente presidiato. Si raccomanda ai connazionali di evitare altresì di recarsi in tutte le **province orientali e sud orientali del Paese** (zone ad est della linea che unisce le città di Sivas, Malatya e Mardin), ed in particolare nelle aree di montagna, in considerazione della recrudescenza degli scontri tra il PKK e le forze armate e di polizia turche. Manifestazioni di protesta potrebbero verificarsi nelle principali città della Turchia, specialmente nei quartieri a maggioranza curda. Si invitano pertanto i connazionali ad esercitare la massima prudenza a tale riguardo. Si segnala che la frontiera con l'Armenia è chiusa. L'intero Paese è a forte rischio sismico. Frequenti le alluvioni nel nord-est del Paese. **AVVERTENZE** Per quanto concerne la criminalità comune, soprattutto ad Istanbul e nelle principali destinazioni turistiche, è necessario prestare un ragionevole livello di attenzione ed adottare le precauzioni opportune. Si raccomanda di non accettare offerte conviviali da persone sconosciute incontrate casualmente per strada, per quanto appaiano amichevoli o affidabili. Specialmente ad Istanbul vi sono stati casi di truffe perpetrate da malfattori, che, con fare amichevole, conducono i turisti in locali dubbi, dove per una ordinaria consumazione vengono presentati conti molto elevati. Se si è vittima di un reato in Turchia, si può richiedere aiuto rivolgendosi alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici 174 o 155, con l'assistenza del personale dell'albergo o dell'operatore turistico. Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso il Commissariato di Polizia del luogo dove il reato si è consumato. In caso di furto o smarrimento di documenti di identità è necessario effettuare apposita denuncia presso il Commissariato di Polizia del luogo dove è avvenuto il furto/smarrimento.



Agli scalatori diretti verso l'Ararat si fa presente che ogni attività escursionistica nella zona è subordinata all'ottenimento di autorizzazioni da richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare turca in Italia (vedi indirizzi utili). I turisti che si recano in Turchia e intendano acquistare una scheda turca per i loro cellulari, dovranno richiedere attraverso l'operatore telefonico turco la registrazione dei propri telefonini presso l'Ente di Telecomunicazioni turco, al fine di evitarne il blocco automatico. Si segnala che per poter acquistare una SIM card turca per telefoni cellulari o per Ipad è indispensabile disporre del passaporto. Si raccomanda di non scattare foto in zone militari e di edifici militari e si ricorda che vi è un forte sentimento di rispetto verso i simboli dello Stato, in particolare la bandiera e la figura di Atatürk. Continua a registrarsi un consistente aumento di furti in appartamento e in albergo, soprattutto in quelli che utilizzano carte magnetiche per l'accesso nelle stanze.

Si evidenzia una "ripresa delle attività terroristiche di matrice curda e degli scontri con le forze armate turche", mentre il rapporto annuale 2011 di Amnesty International evidenzia chiare situazioni di conflitto e di persecuzione ai danni della minoranza curda: "attivisti politici curdi, giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati fra i più perseguitati. Hanno continuato a essere imposte restrizioni arbitrarie, attraverso il blocco dell'accesso a siti web e gli ordini di chiusura temporanea per i giornali. Le persone che esprimevano apertamente la loro opinione hanno subito continue minacce"; "le segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti sono continuate, soprattutto al di fuori dei luoghi di detenzione, nel corso di manifestazioni, ma anche durante il fermo di polizia e i trasferimenti in prigione"; "a giugno, una sentenza storica ha sancito la condanna di 19 funzionari, tra cui agenti di polizia e guardie carcerarie, accusati di aver preso parte alle torture che provocarono la morte dell'attivista politico Engin Ceber, a Istanbul, nell'ottobre 2008. Tre agenti di custodia e il direttore di un carcere sono stati condannati all'ergastolo dopo un'indagine e un processo, contrariamente ad altri casi di presunte torture commesse da funzionari statali. A fine anno le condanne erano pendenti dinanzi alla Corte suprema d'appello.

Considerato che la problematicità della situazione è confermata in atti ufficiali delle istituzioni europee: nella comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 9 novembre 2010, si riferisce che in Turchia "l'apertura democratica, volta in particolare ad affrontare la questione curda, è risultata inferiore alle aspettative"; che "si nutrono [...] preoccupazioni circa le garanzie giudiziarie per tutte le persone sospette" e inoltre che "si

osservano altri sviluppi positivi nella prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Sono state pronunciate condanne in alcuni casi di alto profilo connesse a violazioni dei diritti umani, ma l'uso eccessivo della forza da parte dei servizi di contrasto è tuttora oggetto di segnalazioni e continua a destare preoccupazione"; anche nella successiva risoluzione del 19.12.2011 del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2011 si ribadisce la preoccupazione per "la prassi di avviare procedimenti penali contro i giornalisti che diffondono prove di violazione dei diritti umani" e in particolare si "esprime preoccupazione per il gran numero di cause avviate contro scrittori e giornalisti che si occupano della questione curda e per l'arresto di vari politici, sindaci eletti a livello locale e membri dei consigli comunali, nonché difensori dei diritti umani curdi...";

Ritenuto che gli elementi appena evidenziati sembrano pertanto dimostrare, in primo luogo, l'attendibilità del racconto esposto dal ricorrente già all'epoca della sua audizione innanzi alla Commissione, la quale non ha utilizzato i criteri di giudizio fissati dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251 e non ha opportunamente valutato il riscontro ab externo delle dichiarazioni del richiedente l'asilo con la situazione politica turca per come relazionata dai rapporti di matrice internazionale.

Atteso che, stante la situazione come sopra delineata, è del tutto verosimile che il ricorrente, appartenente alla minoranza curda nel suo Paese possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa della sua etnia curda e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del paese a ciò preposte, si ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

in accoglimento della domanda principale avanzata da [REDACTED] nato in Turchia, il 01.06.1982, , annulla il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 05.05.2015 e notificato il 03.06.2015, riconosce al ricorrente lo status di rifugiato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente:

dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2016

IL GIUDICE

A large, irregular blacked-out area covering the signature of the judge. The text "IN CANCELLERIA" is partially visible through the blacking out.